



Tribunale e Procura della Repubblica Sondrio

Il Presidente e il Procuratore della Repubblica

Visto l'art. 9-quinques del d.l. n. 52/21 come di recente modificato dall'art. 1 del D.L. n. 127/21, in forza del quale è ora previsto che, a far data dal 15.10.2021 e allo stato fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori del settore pubblico e per tutti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le medesime amministrazioni pubbliche, anche su base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute;

rilevato che ai fini del rispetto del suddetto obbligo è altresì previsto, pena l'applicazione di un'apposita sanzione amministrativa, che i datori di lavoro delle strutture pubbliche interessate organizzino adeguati controlli al momento dell'accesso sui luoghi di lavoro individuando sia i soggetti incaricati della vigilanza e sia quelli (ove non coincidenti) a sua volta incaricati dell'accertamento e contestazione della violazione dei medesimi obblighi;

atteso che il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica f.f. hanno adottato provvedimenti organizzativi generali per tutto il personale dell'Ufficio a valere dalla data del 15.10.2021, n. 25/2021 ODS per il Tribunale e Prot. n. 345/2021 Int per la Procura della Repubblica;

ritenuto a tale fine di dovere adottare una disposizione a doppia firma ad opera dei dirigenti dei due uffici, stante la comunanza quantomeno degli accessi al Palazzo ove hanno sede gli uffici del Tribunale e della Procura;

ritenuto che al fine di non creare eccessivo intralcio allo svolgimento delle attività appare opportuno prevedere che i previsti controlli vengano effettuati con modalità a campione, seppure con il rispetto delle modalità previste dalle recentissime linee guida adottate con apposito DPCM del 12.10.2021;

ritenuto, altresì, che la scelta della detta modalità non esclude (ed anzi rende opportuno) che al controllo prioritario agli ingressi - che dal punto di vista

quantitativo dovrà rispettare già da solo il limite minimo del 20% previsto dal citato DPCM - si aggiunga anche un controllo, anch'esso, a campione, volto a rafforzare l'operatività del primo da operarsi a campione all'interno degli uffici;

considerata l'opportunità di rimettere agli addetti in forza alla ditta che ha attualmente in corso il relativo appalto per il servizio di vigilanza il controllo a campione da effettuarsi all'ingresso e di riservare al solo personale amministrativo con qualifica compresa in area terza quello da effettuarsi all'interno degli uffici **di Magistratura togata e onoraria**;

considerata, altresì, l'opportunità di rimettere solo al predetto personale amministrativo, da indicarsi nominativamente con il presente atto, i compiti di accertamento della specifica violazione ora prevista dal comma 7 del citato art. 9- quinquies del d.l. n. 52/21, nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 9-quinquies, violazione **che renderà applicabile l'irrogazione da parte del Prefetto di una sanzione pecuniaria, ora determinata in misura compresa fra 600 e 1500 euro, oltre ad eventuali sanzioni disciplinari previste dal proprio ente pubblico o privato di appartenenza**;

precisato, a riguardo, che la violazione potrà essere considerata accertabile solo nel caso di avvenuto ingresso agli uffici e non invece di semplice tentativo di accesso legittimamente impedito, all'esito di controllo con esito negativo della certificazione COVID-19, dal personale addetto alla vigilanza;

ritenuto, infine, di dover regolamentare in dettaglio lo svolgimento degli anzidetti controlli a campione, soprattutto con riferimento a quelli delegati al personale addetto alla vigilanza agli ingressi,

DISPONGO

1. - In forza di quanto disposto dall'art. 1 del D. L. n. 127/21 ed a far data dal 15.10 p.v. ed allo stato fino al 31.12 .2021, ai dipendenti amministrativi del Tribunale, della Procura, dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'UNEP e a tutti i soggetti che ivi svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche su base di contratti esterni o dell'appartenenza ad altri enti, è fatto obbligo di possedere e di esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52/21 conv. dalla L. n. 87/21, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.

2.- Nel suddetto arco temporale e comunque fino al termine di vigenza della citata disposizione, il personale addetto della ditta Istituto di Vigilanza di Sondrio, che ha in corso a tal fine l'appalto per il servizio di vigilanza, è incaricato di svolgere controlli a campione nei confronti dei soggetti su cui

grava il suddetto obbligo all'atto dell'ingresso sia del Palazzo di Giustizia ove ha sede il Tribunale e la Procura sia presso l'attigua Palazzina ove hanno sede l'Unep e l'Ufficio del Giudice di Pace, tramite appositi apparecchi che saranno messi a tal fine a disposizione e mediante apposita applicazione ministeriale. Nel caso in cui, all'esito di tali controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19, lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedire l'accesso ai Palazzi giudiziari, analogamente a quanto anche attualmente accade per chi, all'apposita rilevazione risulti avere una temperatura superiore a 37,5° e salvo che non si tratti di soggetto che dichiara di essere esente dalla campagna vaccinale e che esibisca idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute. La verifica di tale ultima documentazione, con la dovuta tutela della riservatezza, sarà comunque effettuata da uno dei soggetti appartenenti all'Amministrazione che sarà delegato all'accertamento della violazione amministrativa come precisato al successivo punto n.3. Tali controlli dovranno essere effettuati a campione e con criteri di rotazione su almeno il 20% del personale amministrativo in forza ai rispettivi uffici sopraindicati e su tutti i soggetti che ivi svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche su base di contratti esterni, compresi dunque (a titolo esemplificativo) gli appartenenti alle FF.OO., gli addetti della locale sezione di Polizia giudiziaria, i tirocinanti, gli stagisti, gli addetti ai servizi di pulizia o alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, esclusi, invece, gli avvocati, i consulenti incaricati, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, i testimoni e le parti del processo, oltre a tutti gli utenti che non rivestano le categorie soggette all'obbligo di certificazione verde COVID-19. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del rispetto del suddetto limite minimo, gli addetti al servizio di vigilanza redigeranno un report settimanale riportante il solo dato numerico giornaliero dei controlli effettuati, senza alcun riferimento nominativo, che sarà poi inviato con la stessa cadenza agli scriventi Capi degli uffici. Nel caso di controllo negativo e di relativo blocco all'ingresso dei soggetti sottoposti al citato obbligo di certificazione (così come in caso di qualunque contestazione all'atto del controllo) il personale addetto informerà prontamente il personale amministrativo di cui al successivo punto n. 3, ove possibile, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, che a sua volta inoltrerà apposita segnalazione a riguardo agli scriventi Capi degli Uffici.

3.- Il direttore amministrativo dr. Antonio Di Clemente o in sua sostituzione il direttore amministrativo dr.ssa Gianfranca Sardeo in forza al Tribunale (in via prioritaria per gli addetti dello stesso ufficio), il dirigente f.f. dr. Gianfranco Barraco o in sua sostituzione il funzionario Marco Bussani in forza alla Procura (in via prioritaria per gli addetti dello stesso ufficio), il dirigente reggente Nicoletta Piottoli o in sua sostituzione il funzionario Simone Plozza in forza all'Unep (in via prioritaria per gli addetti dello stesso ufficio) ed il funzionario Marilena Mezzera in forza all'Ufficio del Giudice di Pace (in via prioritaria per gli addetti dello stesso ufficio) sono incaricati di effettuare analoghi controlli a campione


nei riguardi dei soggetti indicati al punto n.1, nonché ad accertare e contestare, con apposito verbale l'eventuale violazione amministrativa di cui all'art. co. 7 del citato art. 9-quinques del D.L. n. 52/21, trasmettendo poi la medesima documentazione, previo visto di uno degli scriventi capi degli Uffici alla Prefettura, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del D.L. n. 19/20 (come da ultimo modificata dal comma 8 dell'art. 9-quinques). Il soggetto nei cui confronti sarà accertata la violazione amministrativa in questione sarà invitato ad allontanarsi immediatamente dall'Ufficio nel quale sia avvenuto detto accertamento ed ove dipendente dell'Amministrazione della giustizia, sarà considerato assente ingiustificato, con successiva e relativa trattenuta stipendiale a cura del corrispondente datore di lavoro. Nel caso in cui non si tratti di personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia il verbale di accertamento e contestazione della violazione sarà invece trasmesso, a cura del capo dell'Ufficio di riferimento (rispetto all'autore dell'accertamento) al soggetto titolare dell'eventuale azione disciplinare, sia esso pubblico o privato. In caso di assenza di uno dei soggetti come sopra indicati, i compiti come sopra specificati saranno svolti dal direttore amministrativo e/o funzionario più anziano presente in servizio.

4.- Il presente provvedimento sarà comunicato per via telematica a tutto il personale dipendente, nonché a tutti i titolari degli enti o ditte private cui facciano capo i soggetti che presso i menzionati uffici svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche su base di contratti esterni o dell'appartenenza ad altri enti. Lo stesso provvedimento sarà pubblicato sui rispettivi siti internet del Tribunale e della Procura e sarà comunicato altresì, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.

5.- La piena operatività del presente provvedimento viene subordinata all'attribuzione da parte del Ministero delle dotazioni strumentali per il controllo degli accessi. Nelle more, devono ritenersi operativi i provvedimenti già adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 14/10/2021.

Sondrio, 15 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dr.ssa Eivira Antonelli



Il Presidente del Tribunale
Dr. Giorgio Barbuto

